

DIREZIONE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico

UNITA' PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Responsabile: Dott.ssa Laura Tangheroni

Prot. n. 27702 del 05/09/2014

Pubblicato all'albo ufficiale il 06/09/2014

Scadenza 22/09/2014

IL RETTORE

VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO: il D.M. 9 marzo 2011, n. 102, con cui è stato determinato l'importo minimo degli assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della predetta legge;

VISTO: il Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 5958 del 28 aprile 2011 e successive modifiche;

VISTO: il provvedimento d'urgenza del Direttore del Dipartimento di Biologia n. 2494 (Rep. 134/2014) del 30 luglio 2014 con cui è stata richiesta l'attivazione di n. 1 assegno finanziato con fondi relativi al progetto "Bio ResNova Recupero e valorizzazione di suoli e sedimenti contaminati per mezzo di biotecnologie innovative supportate da processi chimico-fisici";

DECRETA

Art. 1 - Oggetto del bando -

L'Università di Pisa bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (di seguito indicato come Assegno di ricerca), da svolgersi presso il **Dipartimento di Biologia** per il seguente programma di ricerca:

1. "Assessment chimico e biochimico nel monitoraggio dei processi degradativi di recalcitranti in sedimenti di dragaggio: sviluppo marcatori biochimici".

- **Settore scientifico disciplinare - BIO/04 - Fisiologia vegetale**

Art. 2 - Caratteristiche degli assegni di ricerca -

L'assegno di ricerca ha una durata di 12 mesi e può essere rinnovato per un periodo non inferiore all'anno, nei limiti stabiliti all'art. 2 commi 2 e 3 del Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca.

L'importo annuo dell'assegno comprensivo di tutti gli oneri è di € 22.207,64 per coloro in possesso di un'apposita copertura previdenziale aggiuntiva oltre alla gestione separata Inps mentre è fissato in € 23.075,36 per coloro senza altra copertura previdenziale oltre l'Inps, e sarà corrisposto in rate mensili.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche), nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni (iscrizione alla gestione separata Inps).

La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è garantita dall'Università.

Art. 3 - Requisiti -

Possono essere destinatari degli assegni i laureati (laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento) in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Il possesso del dottorato di ricerca o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica costituisce titolo preferenziale ai fini della attribuzione degli assegni.

Gli assegni sono conferiti nel rispetto del Codice etico di Ateneo; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela, di affinità fino al IV grado compreso o di coniugio con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura presso la quale è attivato l'assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Gli assegni non possono essere conferiti ai dipendenti di ruolo dell'Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, la commissione esaminatrice, esclusivamente ai fini della presente procedura di selezione, ne valuta l'equipollenza.

I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento dirigenziale motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti.

Non è richiesta la cittadinanza italiana.

Art. 4 - Domande e Termini di presentazione -

Le domande di ammissione alla procedura selettiva redatte secondo lo schema esemplificativo (Allegato A), in carta semplice e sottoscritte dagli interessati, devono essere presentate entro il termine perentorio di **quindici** giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando mediante affissione all'Albo generale dell'Ateneo.

Le domande devono essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - 56126 Pisa.

L'orario della Sezione Protocollo dell'Università di Pisa è: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

In caso di presentazione diretta fa fede la data di ricevuta della Sezione Protocollo; nel caso di spedizione tramite posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Le domande, da formularsi distintamente, pena l'esclusione, per ciascun assegno di ricerca, devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte le indicazioni richieste.

Nelle domande i concorrenti devono indicare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

- a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza;
- b) l'attività di ricerca, il settore scientifico disciplinare e la struttura presso la quale si intende concorrere;
- c) il codice fiscale (*che non costituisce elemento di esclusione per i cittadini stranieri non residenti in Italia*);
- d) di essere a conoscenza che gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a dipendenti di ruolo dell'Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);
- e) di essere a conoscenza che gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che hanno un grado di parentela, di affinità fino al IV grado compreso o di coniugio con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura presso la quale è attivato l'assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- f) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data di conseguimento, dell'Università che lo ha rilasciato, ovvero del titolo di studio conseguito all'estero;
- g) il domicilio o recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva, il numero telefonico ed eventuale e-mail.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Art. 5 - Titoli e curriculum -

Ad ogni domanda devono essere allegati:

- a) curriculum formativo e scientifico datato e firmato dal candidato;
- b) documenti e titoli che il candidato ritiene utili ai fini della selezione, in originale, in copia autentica o in fotocopia, utilizzando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato C), o con autocertificazione allegando la dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B);
- c) pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della selezione, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato potrà dichiarare la conformità all'originale utilizzando l'allegato C. La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere corredata dalla fotocopia di un proprio documento di identità.
Ai sensi dell'art. 19 bis dello stesso decreto, la conformità all'originale può essere apposta in calce alla copia stessa.
- d) elenco dei titoli e pubblicazioni datato e firmato dal candidato;
- e) fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità.

I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale; dovranno essere tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, solo se l'originale è prodotto in una lingua diversa da quelle già menzionate. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesti la conformità del testo tradotto.

Non verranno presi in considerazione documenti, titoli e pubblicazioni spediti all'Università dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 6 - Commissione e procedure di selezione

La commissione è nominata dal responsabile della struttura, secondo quanto deliberato dal consiglio della struttura stessa, e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due membri, professori o ricercatori, appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al progetto o settore affine.

La selezione è per titoli e colloquio.

Il punteggio complessivo è di 100/100, di cui 60 per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e 40 per il colloquio; i 60 punti sono così ripartiti:

- a) fino a 10 punti per il dottorato di ricerca o diploma di specializzazione di area medica;
- b) fino a 5 punti per il voto di laurea;
- c) fino a 25 punti per le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
- d) fino a 10 punti per ulteriori diplomi post laurea;
- e) fino a 10 punti per altri titoli (eventuali contratti, borse di studio, iscrizione a scuole di dottorato o di specializzazione, soggiorni all'estero, ecc.).

La Commissione, dopo aver nominato al proprio interno il Presidente ed il Segretario, stabilisce le modalità di attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli, tenendo conto della pertinenza con il progetto di ricerca oggetto del bando e fissa i criteri di valutazione del colloquio.

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Il colloquio, relativo al programma di ricerca oggetto dell'assegno, si terrà il giorno **8 ottobre 2014** alle **ore 9.00** presso la biblioteca del Dipartimento di Biologia - Via Luca Ghini, 13 - Pisa.

Per sostenere il colloquio, i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

La mancata presentazione di un candidato al colloquio è considerata esplicita manifestazione della sua volontà di rinunciare alla selezione.

Il colloquio si svolge in un'aula aperta al pubblico.

I candidati impegnati all'estero e pertanto impossibilitati, a giudizio della Commissione, a sostenere il colloquio presso la struttura dell'Ateneo, possono svolgere il colloquio in via telematica previa loro identificazione presso sedi universitarie estere riconosciute in ambito internazionale. La commissione giudicatrice dichiara il corretto svolgimento della prova e acquisisce copia del documento di identità del candidato.

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue un punteggio di almeno **32 su 40**, tale punteggio viene sommato al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni per la formazione della graduatoria di merito.

Solo nel caso di unica candidatura la commissione, a seguito di una valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, può esprimere un giudizio di idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dal bando senza ricorrere al colloquio. In questa ipotesi sarà cura della commissione darne comunicazione all'Unità Programmazione e Reclutamento del personale che provvederà a informare il candidato con un preavviso minimo di due giorni rispetto alla data fissata per il colloquio stesso, mediante avviso sul web: <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/assegni/2014/index.htm>. Analogo avviso sarà pubblicato qualora la commissione non sia in grado di rispettare la data fissata per il colloquio.

Pertanto i candidati della presente selezione sono tenuti, in ogni caso, a consultare il sito di Ateneo all'indirizzo sopra indicato nei due giorni precedenti la data fissata per il colloquio.

La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla data di emanazione del bando salvo eventuale richiesta di proroga, da parte della commissione, per giustificati motivi.

Art. 7 - Formazione della graduatoria di merito -

Il rettore, con suo decreto, accerta entro 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione e dichiara il nominativo del vincitore. Il decreto è comunicato al direttore della struttura di ricerca interessata e al vincitore della selezione.

Nessuna comunicazione viene inviata agli altri eventuali candidati, che potranno conoscere l'esito della procedura tramite la pubblicazione del decreto di approvazione atti sul sito dell'Università di Pisa all'indirizzo <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/assegni/index.htm>.

Art. 8 - Pubblicità della presente procedura selettiva -

Il bando relativo alla presente procedura selettiva è pubblicato all'Albo Ufficiale Informatico dell'Ateneo e reso disponibile sul sito web dell'Università di Pisa (<http://www.unipi.it/ateneo/bandi/assegni/index.htm>), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 9 - Conferimento degli assegni di ricerca

Il conferimento dell'assegno è formalizzato con provvedimento del responsabile della struttura, nel quale sono indicati il titolo della ricerca, l'attività specifica che deve essere svolta, il trattamento economico e previdenziale nonché i diritti e gli obblighi del titolare dell'assegno.

Il provvedimento deve inoltre indicare il responsabile dell'attività di ricerca, nominato dal responsabile della struttura sede della ricerca, previo parere del consiglio, tra i professori e i ricercatori afferenti alla struttura stessa.

L'assegno ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diversa decorrenza derivante dai programmi della struttura di ricerca e da accordi fra le parti.

I vincitori saranno invitati dal Dipartimento a presentare i seguenti documenti:

- a) una copia del documento di identità;
- b) una fotocopia del codice fiscale;
- c) dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità come previsto agli articoli 1 e 8 del Regolamento sugli assegni di ricerca;
- d) dichiarazione di non superare i limiti massimi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2 del Regolamento sugli assegni di ricerca, relativi alla durata dei rapporti instaurati dai titolari di assegni di ricerca.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva sono soggetti, da parte dell'Università di Pisa, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Nel provvedimento saranno indicati anche gli indirizzi, i tempi e le modalità dell'attività di ricerca nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del Regolamento sugli assegni di ricerca, secondo quanto indicato dal responsabile della ricerca.

L'assegno è sospeso nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria. Può, inoltre essere sospeso, previo parere favorevole del Direttore della struttura, sentito il responsabile dell'attività di ricerca, fino ad un massimo di due mesi per il periodo di congedo facoltativo per maternità, per gravi motivi di salute o di famiglia purché documentati.

Il titolare dell'assegno può recedere, previo avviso di trenta giorni o di un termine più breve, se giustificato, mediante comunicazione al Magnifico Rettore ed al Direttore della struttura di ricerca. In tal caso l'assegnatario è regolarmente liquidato fino al momento della cessazione.

Copia del regolamento è consegnata a ciascun vincitore al momento del conferimento dell'assegno.

Art. 10 - Incompatibilità, diritti e doveri -

Le incompatibilità, i diritti ed i doveri sono stabiliti agli art. 8 e 9 del Regolamento sugli assegni di ricerca consultabile sul sito web dell'Università di Pisa all'indirizzo: <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/assegni/regolament/index.htm>.

Art. 11 - Restituzione documenti e pubblicazioni -

Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Ufficiale, questo Ateneo provvede a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda, salvo eventuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale termine l'Università non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 12 - Responsabile del procedimento -

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Laura Tangheroni - Unità Programmazione e Reclutamento del personale - Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa, e-mail l.tangheroni@adm.unipi.it.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando e dalle leggi vigenti in materia.

IL RETTORE
(Prof. Massimo Augello)

Schema esemplificativo della domanda

Al Magnifico Rettore dell'Università di Pisa
Lungarno Pacinotti, 44
56126 PISA

__l__ sottoscritt__ _____ nat__ a _____
(prov. di ____) il _____ e residente in _____
(prov. di ____) c.a.p. _____ via _____ n. _____
e-mail _____

CHIEDE

di essere ammess__ a partecipare alla procedura selettiva pubblica per lo svolgimento dell'attività di ricerca denominata:

Settore scientifico disciplinare _____
presso il Dipartimento/Centro di _____

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a) il proprio codice fiscale _____;
(dichiarazione obbligatoria per i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia)

b) di possedere:

- ☐ il diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento in _____
conseguito in data _____ presso l'Università di _____
con voto _____;
- ☐ la laurea specialistica ex D.M. 509/99 e successive modificazioni ed integrazioni in _____
conseguita in data _____ presso l'Università di _____
con voto _____;
- ☐ la laurea magistrale ex D.M. 270/04 in _____ conseguita in data _____
presso l'Università di _____ con
voto _____;
- ☐ il seguente titolo di studio estero _____ conseguito in data _____
presso l'Università di _____ con
voto _____;

c) di essere a conoscenza:

- ☐ che gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a dipendenti di ruolo dell'Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);
- ☐ che gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che hanno un grado di parentela, di affinità fino al IV grado compreso o di coniugio con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura presso la quale è attivato l'assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- ☐ dei limiti massimi relativi alla durata dei rapporti instaurati dai titolari di assegni di ricerca previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2 del Regolamento sugli assegni di ricerca;
- ☐ delle incompatibilità previste dall'art. 8 del Regolamento sugli assegni di ricerca;
- ☐ della data del colloquio così come pubblicata all'art. 6 del bando;

d) di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione in

(città, via, n. e c.a.p.) tel. _____; Cell. _____; e-mail: _____

e) di autorizzare l'Università di Pisa al trattamento dei propri dati personali così come previsto dall'art. 13 del bando di concorso.

Allega, così come previsto all'art. 5 del bando:

- ☐ i titoli e le pubblicazioni che intende sottoporre alla valutazione;
- ☐ il curriculum formativo e scientifico (datato e firmato);
- ☐ l'elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli (datato e firmato);
- ☐ fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità.

Dichiara infine di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Data _____

Firma _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000

__L__ sottoscritt _____

nat _ a _____ provincia di _____ (____)

il _____ residente a _____ provincia di (____)

Via/Piazza _____ n. _____

Consapevole delle responsabilita' penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Data _____

__L__ Dichiarante

Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Artt. 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

__L__ sottoscritt _____
nat _ a _____ provincia di _____ (____)
il _____ residente a _____ provincia di (____)
Via/Piazza _____ n. _____

Consapevole delle responsabilita' penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

(a titolo esemplificativo: che il curriculum formativo e scientifico presentato contiene informazioni veritiere e che le copie dei titoli o delle pubblicazioni presentate sono conformi all'originale)

Data _____

__L__ Dichiarante

Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo